

Fattura elettronica

Soggetti obbligati, modalità di emissione e conservazione

Le novità del 2019

La novità

A partire dal 1° gennaio 2019, salvo proroghe (comunque, allo stato attuale, abbastanza improbabili) debutta l'obbligo di fattura elettronica per tutti.

Da tale data infatti la Legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 909, 915 e 916 Legge n. 205/2017) ha previsto l'estensione dell'obbligo di fattura elettronica per le cessioni di beni, prestazioni di servizi e relative variazioni, effettuate tra soggetti IVA residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Anche per la cessione di carburante per autotrazione negli impianti stradali di distribuzione l'obbligo di fatturazione elettronica, fissato in un primo momento dal 1° luglio 2018, è stato successivamente fissato a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Viene estesa a tutti i soggetti, dunque, l'obbligo già previsto da qualche anno per la fatturazione nei confronti della Pubblica amministrazione (c.d. **FatturaPA**).

Il meccanismo che sta alla base della fattura elettronica tra privati, tra l'altro, è sostanzialmente lo stesso che regola la FatturaPA.

Infatti, i documenti, in formato XML, transiteranno attraverso il **Sistema di Interscambio (Sdi)** per essere poi recapitati, con varie modalità ai destinatari.

A tale proposito, con il Provvedimento 30 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate ha definito le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando, appunto, il Sistema di Interscambio.

A completare il quadro e rendere operativo l'adempimento l'Agenzia delle entrate ha:

- reso disponibile alcuni servizi tra cui una procedura web, un'app e un software;
- ha emanato alcune istruzioni (e si presume che ne arriveranno altre) per chiarire i primi aspetti operativi del nuovo adempimento (circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, una guida in pdf e alcuni video tutorial).

Il punto sulla fatturazione elettronica

L'adempimento in breve

La Legge di Bilancio 2018, prevede che dal 1° gennaio 2019 vige l'obbligo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di **intermediari** per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le **responsabilità del soggetto** che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai **servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

È comunque facoltà dei consumatori **rinunciare** alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono **esonerati** dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014).

I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica **trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui sopra si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, c. 2-quesito D.Lgs. n. 471/1997).

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato (art. 6 D.Lgs. n. 471/1997). Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione dal 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997), devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.

In caso di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si

applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, c. 2-queser D.Lgs. n. 471/1997).

Contestualmente all'avvio della fattura elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è abrogato lo spesometro (art. 21 D.L. n. 78/2010).

Definizione e caratteristiche della fattura elettronica

Definizione	<p>Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in formato elettronico.</p> <p>Si tratta di un file strutturato contenente obbligatoriamente le informazioni stabilite dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, n. 633 ovvero dell'art. 21-bis del medesimo decreto (per le fatture semplificate).</p> <p>La fattura elettronica è un file in formato XML conforme alle specifiche tecniche approvate dalle Entrate; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario (art. 21 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Il termine accettazione non presuppone necessariamente un accordo formale (precedente o successivo) alla fatturazione fra le parti.</p> <p>Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.</p> <p>L'autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile; - mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata digitale dell'emittente; - mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.
Autenticità del contenuto	<p>Con l'espressione "autenticità dell'origine" si intende che l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura devono essere certi.</p>
Integrità del contenuto	<p>Con l'espressione "integrità del contenuto" si intende che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, non possano essere alterati.</p>
Leggibilità del contenuto	<p>Con l'espressione "leggibilità" si intende che la fattura deve essere resa leggibile per l'uomo e tale leggibilità è soddisfatta se:</p> <p>il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa;</p> <p>è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.</p>

Emissione della fattura elettronica

La fattura si ha per emessa all'atto della sua **consegna, spedizione trasmissione o messa a disposizione** del cessionario o committente.

L'emissione della fattura elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto.

Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in **unico lotto** allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni.

Procedura da seguire

Volendo sintetizzare al massimo, la procedura che dovrà essere seguita dal contribuente (o dal professionista delegato) per il processo di fatturazione elettronica è la seguente:

1) **emissione** della fattura elettronica, utilizzando il formato XML e il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, secondo le regole tecniche stabilite dalla stessa;

2) **trasmissione** della fattura con le seguenti modalità:

- un sistema di posta elettronica certificata, di seguito "servizio PEC";
- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS, di seguito "servizio SdICoop";
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, di seguito "servizio SdIFtp";
- un sistema di trasmissione fruibile mediante la specifica funzionalità del servizio web "Fatture e corrispettivi";

3) **conservazione** della fattura elettronica: la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento (compilazione del quadro RS). Le fatture elettroniche possono essere conservate anche in uno Stato diverso da quello dell'emittente, con il quale siano in vigore accordi di reciproca assistenza.

Si ricorda che in caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate "**all'indirizzo telematico**" registrato.

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua **area riservata** del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al **cessionario/committente** che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Da sapere

Come si conservano le fatture elettroniche

Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del D.M. 17 giugno 2014.

Infatti, secondo quanto indicato al punto 7 del provvedimento 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018, i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono **conservare elettronicamente**, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche (nonché le note di variazione) trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), conforme alle disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

Sulla base di tali disposizioni, l'emittente della fattura elettronica ne garantisce l'origine informatica e l'integrità del contenuto e procede con la diretta conservazione elettronica della fattura emessa.

Il destinatario della fattura elettronica può decidere o meno di "accettare" tale processo.

In particolare, qualora non lo accetti ai fini fiscali, potrà materializzare il documento – garantendone la leggibilità – invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica. Pertanto, la stampa e la conservazione analogica del documento ricevuto elettronicamente rappresentano un comportamento concludente per esprimere l'intenzione del destinatario di non accettare la fattura come "elettronica"

Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti Iva, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

Applicando tali disposizioni alla disciplina sulla fattura elettronica e mettendola in relazione con il sistema di trasmissione delle fatture attualmente elaborato e gestito tramite il SdI, in sostanza il processo di conservazione segue questi passaggi:

- 1) **generazione della fattura** e sua trasmissione tramite il SdI;
- 2) **ricezione** della fattura da parte del cessionario:
 - al proprio "indirizzo telematico" preferito per la ricezione e previamente comunicato; oppure
 - nell'area web riservata; oppure
 - al proprio indirizzo PEC;
- 3) **conservazione automatica** del flusso di dati in uscita (fattura attiva) o in entrata (fattura passiva) gestito tramite il SdI;
- 4) **funzioni di ricerca e di estrazione** delle informazioni dagli archivi informatici assicurate senza necessità di ulteriori attività o intervento da parte del trasmittente/ricevente.

Va ricordato che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile un servizio che ha ad oggetto:

- la predisposizione e trasmissione tramite Sdl delle fatture elettroniche nonché,
- la gestione del servizio di conservazione.

L’approfondimento

Tax free shopping: quali condizioni per l’emissione della e-fattura?

Marco Peirola, *Quotidiano Ipsosa* 1 settembre 2018

Dal 1° settembre 2018 scatta la fattura elettronica obbligatoria per le cessioni di beni nei confronti di clienti extra-UE. L’emissione in modalità elettronica delle fatture “tax free shopping” semplificherà, con l’ausilio della telematica, le modalità che consentono di ottenere il visto doganale da apporre sulla fattura al fine di beneficiare del diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell’IVA dovuta sulle vendite ai viaggiatori extracomunitari di beni destinati al consumo personale o familiare. Quali sono le condizioni - soggettive e oggettive - che devono ricorrere per essere ammessi alle procedure di sgravio/rimborso, da cui dipende l’obbligo di emissione della e-fattura?

L’obbligo di emissione della **fattura elettronica**, in vigore da settembre 2018 per il **tax free shopping**, riguarderà le cessioni di alcune tipologie di beni alle condizioni specificate dall’art. 38-*quater* del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina il regime di non imponibilità previsto per tali operazioni.

Quali sono le **condizioni** che devono ricorrere per essere ammessi alle procedure di sgravio/rimborso, da cui dipende l’obbligo di emissione della fattura elettronica?

Condizioni soggettive

Fermo restando che gli acquirenti devono essere **persone fisiche** che agiscono in veste di “**privati consumatori**”, le cessioni in esame sono rivolte a destinatari con domicilio o residenza in un Paese extra-UE. Non possono, invece, fruire delle disposizioni in questione le cessioni nei confronti di soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, in quanto l’art. 7 del D.M. 24 dicembre 1993 prevede che le stesse siano soggette a IVA.

Il venditore deve essere un **commerciante al dettaglio** o un **grossista** che abbia ottenuto l’**iscrizione al REC** e l’autorizzazione amministrativa anche per il commercio al dettaglio, sempreché le cessioni al minuto avvengano in **appositi locali**, distinti da quelli destinati alla vendita all’ingrosso (R.M. 7 settembre 1998, n. 126/E).

Condizioni oggettive

Dal punto di vista oggettivo, sono interessate all’obbligo della fattura elettronica le cessioni di beni che superino, complessivamente, l’**importo minimo di 154,94 euro**, mentre sono escluse da tale modalità di emissione della fattura, in quanto non rientranti nella disciplina di cui all’art. 38-*quater* del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi (R.M. 11 agosto 1994, n. 453/E).

Il limite minimo si riferisce agli acquisti effettuati presso uno stesso punto vendita e risultanti da un’unica fattura.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 28/1997, tale importo va considerato non più al netto, ma **al lordo dell’IVA**, in modo da consentire al turista di conoscere immediatamente se può

beneficiare dello sgravio previsto dalla norma, senza dover effettuare operazioni di scorporo dell'imposta dal prezzo di vendita, come avveniva in precedenza, atteso che gli acquisti vengono prevalentemente effettuati presso commercianti al minuto che espongono prodotti i cui prezzi sono comprensivi dell'imposta (C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E).

Deve trattarsi di beni destinati all'**uso personale o familiare**, laddove tale condizione va intesa in senso lato, ritenendosi inclusi anche i beni ad uso non esclusivamente personale del viaggiatore, ma di eventuali suoi familiari non viaggiatori.

Le **categorie merceologiche** rilevanti sono, in linea di massima, le seguenti (C.M. n. 145/E/1998):

- abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
- piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico;
- articoli sportivi;
- oggetti di oreficeria e di gioielleria;
- apparecchi radiotelevisivi ed accessori;
- alimentari;
- giocattoli;
- computer ed accessori;
- strumenti ed accessori musicali;
- apparecchi di telefonia;
- cosmetici;
- accessori per autoveicoli;
- prodotti alcolici e vitivinicoli.

Modalità alternative per lo sgravio dell'IVA

Lo sgravio dell'IVA a favore del soggetto extracomunitario può essere riconosciuto dal dettagliante italiano secondo due modalità alternative, vale a dire:

- **in sede di cessione**, emettendo fattura senza applicazione dell'imposta, che quindi deve essere scorporata dal prezzo di vendita;

Nel primo caso (disciplinato dall'art. 38-*quater*, comma 1), la procedura attualmente in vigore prevede che il dettagliante possa non applicare l'IVA a seguito della richiesta del viaggiatore extracomunitario, a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano **trasportati** fuori dalla **UE entro il terzo mese successivo** a quello di effettuazione della cessione, coincidente con la data di emissione della fattura.

In particolare, il dettagliante deve:

- a) emettere fattura senza addebitare l'IVA;
- b) riportare nella fattura:
 - la dicitura "operazione non imponibile" e l'eventuale indicazione della relativa norma di riferimento (comunitaria o nazionale);
 - gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente che attesti il domicilio o la residenza al di fuori della UE; dal 1° gennaio 2006, gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente possono essere apposti anche dall'acquirente dopo l'emissione della fattura, purché prima dell'ottenimento del visto doganale (art. 1, comma 356, legge n. 266/2005);
- c) ottenere, entro la fine del quarto mese successivo alla vendita, l'esemplare della fattura vistato dalla dogana di uscita;
- d) annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi distintamente rispetto alle altre operazioni.

- con **rimborso successivo** dell'imposta all'acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite apposita società intermediarie.

Con l'ulteriore procedura prevista dall'art. 38-quater, comma 2, il dettagliante può chiedere al viaggiatore extracomunitario il pagamento dell'IVA, che sarà a quest'ultimo rimborsata una volta ricevuto l'esemplare della fattura di vendita appositamente vidimata dalla dogana di uscita. Tale modalità implica che:

- il dettagliante emette la fattura con addebito della relativa imposta;
- il viaggiatore trasporta i beni fuori dalla UE entro tre mesi dall'effettuazione della cessione e, entro il mese successivo, restituisce al dettagliante l'esemplare della fattura con il visto dalla dogana di uscita;
- il dettagliante rimborsa l'imposta al viaggiatore tramite accredito su conto corrente, a mezzo assegno bancario, etc. e può recuperare l'imposta restituita previa variazione in diminuzione, da annotare nel registro degli acquisti.

Fattura elettronica e visto doganale telematico

Dal 1° settembre 2018, le fatture relative alle cessioni di beni di cui all'art. 38-*quater* saranno emesse in modalità elettronica, in dipendenza della nuova procedura, prevista dal progetto **OTELLO**, per ottenere, in via telematica, il **visto doganale** da apporre sulla fattura che dà diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA.

Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate n. 54088 del 22 maggio 2018, ha definito le modalità e i contenuti semplificati di fatturazione per le cessioni in esame, in deroga a quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del decreto IVA, ed è stata realizzata la versione aggiornata di OTELLO, denominata OTELLO 2.0

Con il nuovo sistema:

- il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell'emissione e mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell'eventuale variazione effettuata è trasmesso dal cedente al momento dell'effettuazione della variazione;
- il cessionario, per avere diritto al rimborso o allo sgravio dell'IVA, dimostra l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE non più mediante il "visto uscire" apposto dalla Dogana sulla fattura, ma attraverso il "**visto digitale**" rappresentato da un **codice univoco generato da OTELLO 2.0**. e, in caso di uscita dal territorio UE attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota n. 54505 del 22 maggio 2018, ha fornito le istruzioni operative per l'utilizzo di OTELLO 2.0 e per la **gestione del periodo transitorio**, caratterizzato dall'emissione delle fatture "tax free shopping" emesse fino al 31 agosto 2018 in modalità cartacea.

Con la successiva nota n. 67079 del 21 giugno 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che è stato realizzato un servizio di **adesione facilitata** a OTELLO 2.0 che semplifica l'iter di accreditamento alla piattaforma e di conferimento di eventuali deleghe.